

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 30 Maggio 1972, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Dott. LEONIDA FALGHERRA, sono convenuti i Signori: -

ALDO ARBIZZI, Amministratore unico della Ditta SMAN di Mirandola, assistito dal figlio ERIO, dal Rag. GIANFRANCO MOLINARI, nonché dal Dott. GIANFRANCO BALDINI, dell'A.P.I.

PEDRAZZI ALVARO, della Camera del Lavoro di Mirandola, GIANFRANCO MALAVOLTI, dell'Unione Sindacale Prov. di Modena, assistiti da 4 lavoratori del Consiglio di Fabbrica,

i quali hanno concordato quanto segue: -

- 1 - A decorrere dal 1° Luglio 1972 verranno effettuati n. 45 passaggi di categoria e cioè n. 28 passaggi dalla 3<sup>a</sup> alla 2<sup>a</sup> e n. 17 dalle 2<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> categoria.  
In detti passaggi sono da comprendersi quei lavoratori che hanno avuto miglioramenti o assegni speciali (n. 11 lavoratori dalle 3<sup>a</sup> alla 2<sup>a</sup> e n. 13 lavoratori dalle 2<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> categoria).
- 2 - In considerazione delle ore perse dagli Organismi Sindacali Aziendali per partecipare alle riunioni conseguenti alle vertenze testé concluse, il numero di ore previste dall'art. 11, parte comune, del vigente Contratto coll. naz. di lavoro, viene, per l'anno 1972, aumentato di 40 ore complessive.
- 3 - Convenendo di dare pratica attuazione all'art. 9 della Legge 20/5/1970, n. 300, le parti hanno concordato l'allegato protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA DITTA S.M.A.M.

p. L'A.P.I.

p. IL CONSIGLIO DI FABBRICA

p. LA CAMERA DEL LAVORO

p. L'UNIONE SINDACALE PROV.LE

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E M.O.



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO AZIENDALE STIPULATO IL  
30/5/1972 FRA LA DITTA S.M.A.M. E I LAVORATORI DIPENDENTI

- 1 - L'Azienda concorda che Tecnici designati dalle R.A.S. (Rappresen-  
tanze Aziendali Sindacali) entrino in azienda per accertare l'e-  
sistenza e la quantità di agenti nocivi nei reparti di lavoro.
- 2 - Le R.A.S. comunicheranno per iscritto il nome dell'Ente e o dei  
tecnici da loro scelti per le rilevazioni sulle nocività.
- 3 - Le R.A.S. comunicheranno all'azienda i reparti da sottoporre a con-  
trollo, con un preavviso minimo di 24 ore.
- 4 - Le R.A.S. delegheranno, per accompagnare i Tecnici, il Delegato  
del reparto interessato o un componente delle R.A.S. per il tem-  
po strettamente necessario.
- 5 - Copie dei verbali relativi alle condizioni di nocività ambiento-  
le saranno consegnati tramite le R.A.S. alla direzione aziendale.
- 6 - L'esito degli accertamenti verrà esaminato, al fine del reperimen-  
to degli strumenti idonei ad eliminare le eventuali condizioni ritenute  
contrarie alla salute dei lavoratori.
- 7 - L'eventuale costo degli accertamenti eseguiti presso lo stabili-  
mento per accertare l'esistenza e la quantità di agenti nocivi,  
resta a carico dell'Azienda.
- 8 - Le visite mediche saranno effettuate presso il centro di medicina  
del lavoro, presso il Consorzio Sanitario.
- 9 - L'Azienda, quale unico onere a suo carico, si assume l'impegno di  
corrispondere il salario ai lavoratori durante la loro assenza fi-  
no ad un massimo di 4 ore annue non cumulabili.  
Il Centro dovrà quindi inviare al lavoratore una cartolina di in-  
vito che il lavoratore dovrà presentare per il permesso all'Uffi-  
cio Manodopera.  
L'Ufficio rilascerà il permesso su apposito modulo sul quale il  
lavoratore farà apporre dal Centro, a visita avvenuta, un timbro  
con indicata l'ora in cui la visita stessa è avvenuta.  
I permessi e quindi il pagamento delle relative ore, sarà a cari-  
co dell'Azienda per i soli normalisti, salvo casi del tutto ecce-  
zionali preventivamente accordati con le R.A.S.  
I turnisti potranno recarsi al Centro soltanto nelle ore durante  
le quali non sono in Stabilimento.
- 10 - Con il presente accordo le parti convengono di avere data piena  
attuazione all'art. 9 della Legge 20/5/1970, n. 300.

Letto, approvato e sottoscritto.

Di Varo Federico  
Giam. Bortuzzi

Mario Malinchi  
Bortu. Giuseppina  
Sgarbi Riccardo

M. Malinchi

F. Malinchi

per Balini  
F. Malinchi